

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18828 Anno 2026
Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: BIONDI GIUSEPPE
Data Udiienza: 19/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tricoli Lorenzo Gaetano, nato a Palermo il 19/02/1967

avverso l'ordinanza in data 03/03/2026 del Tribunale di Caltanissetta

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata con la quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'Avv. Michele Ambra del foro di Caltanissetta, difensore di Tricoli Lorenzo Gaetano, che insiste per l'accoglimento del ricorso e sottolinea, inoltre, di rinunciare al terzo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, adito da Tricoli Lorenzo Gaetano, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 14 febbraio 2026 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 2) – artt. 110, 318, 321 cod. pen., come diversamente

qualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 319 cod. pen. - e 3) - artt. 110, 81, comma 2, e 640-*bis* cod. pen. -.

Al Tricoli si contesta (capo 2) di avere, in concorso con Trapanese Manuela, Trapanese Ernesto e Rizioli Carlo, consegnato denaro a Mancuso Michele, deputato dell'Assemblea Regionale siciliana, affinché quest'ultimo avesse favorito l'associazione "Gentemergente", riconducibile allo stesso Tricoli e ai suoi complici, attraverso l'individuazione della medesima, su segnalazione dei suoi corruttori, quale destinataria di fondi pubblici pari a euro 98 mila, finalizzati alla realizzazione di spettacoli musicali nella Provincia di Caltanissetta, previsti dall'art. 44 della legge della Regione Sicilia del 12 agosto 2024, n. 25, per l'inserimento nel c.d. "maxiemendamento" alla citata legge regionale attraverso l'esercizio della propria influenza politica sul gruppo di riferimento all'Assemblea Regionale siciliana, cioè "Forza Italia", ai fini dell'effettivo inserimento della citata associazione nel predetto "maxiemendamento" e l'espressione del voto favorevole all'approvazione della medesima legge. In particolare, Rizioli e i due Trapanese, d'intesa con il Tricoli, versavano somme di denaro pari a euro 24 mila sul c.c. della società "Tecno 3 servizi & finanza di Ferraro G. e C. s.a.s.", riconducibile al medesimo Tricoli, affinché quest'ultimo le consegnasse materialmente al pubblico ufficiale, e il Tricoli, di intesa con il Mancuso, gli consegnava la somma complessiva in contanti di euro 12 mila in tre *tranches*, rispettivamente dell'ammontare di euro 5 mila le prime due e euro 2 mila la terza. Fatti commessi fino al 5 maggio 2025.

Inoltre, si contesta (capo 3), sempre in concorso con i predetti, di avere procurato alla "Gentemergente" e a sé l'ingiusto profitto consistito nell'erogazione del contributo di euro 98 mila previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 25 del 2024, inducendo in errore il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana, attraverso artifici e raggiri consistiti nell'averne rendicontato, fra le spese sostenute dalla predetta "Gentemergente" per la realizzazione di spettacoli nei Comuni nisseni, costi fittizi, ovvero sovrastimati riportati nelle fatture specificatamente indicate, e nell'averne attestato nella dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 2, n. 5 del decreto del Dirigente generale n. 2540 del 30 agosto 2024 la regolare esecuzione del concerto di Caltanissetta del 18 settembre 2024, nonostante l'interruzione dello stesso per maltempo e conseguente rinvio. Fatto commesso il 21 marzo 2025.

2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Tricoli Lorenzo Gaetano, per il tramite del suo difensore, articolando quattro motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al capo

2) di incolpazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza della misura afflittiva meno grave del divieto di contrarre con la P.A. per la mancanza di una carica formale.

L'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di una misura interdittiva perché non adeguata al contenimento delle esigenze cautelari, tenuto conto anche del fatto che il Tricoli non compare in alcun modo come formale destinatario di risorse pubbliche o controparte negoziale della P.A. Il Tribunale si sarebbe discostato dal pacifico principio del minimo sacrificio necessario sulla base di un giudizio di personalità e dei precedenti penali. Invero, né il riferimento alla condotta, né i precedenti penali aspecifici, né la mancanza di un ruolo formale di amministratore configurano motivazione idonea a confutare il predetto principio del sacrificio minimo.

2.2. Con il secondo motivo prospetta vizio di motivazione con riguardo al capo 2) di incolpazione in relazione al giudizio di proporzione della misura custodiale nonostante il riconosciuto modesto valore economico e la derubricazione rispetto all'originaria richiesta di applicazione della misura cautelare da parte della Procura.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al capo 3) di incolpazione per avere individuato il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché di indebita percezione di finanziamenti pubblici, reato che non consente l'applicazione di una misura custodiale.

La misura cautelare è stata applicata anche per il reato di cui al capo 3), che andrebbe qualificato giuridicamente ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. mancando, nel caso di specie, il requisito dell'induzione in errore, limitandosi la Regione Sicilia a prendere conoscenza degli elementi oggetto di autocertificazione ad opera dell'associazione, senza espletare alcuna preventiva attività autonoma di approfondimento, rimanendo ogni accertamento riservato ad una fase successiva, solo eventuale.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al capo 2) di incolpazione per avere fatto ricorso al ragionamento induttivo in via indiziaria nonostante la possibilità di ricorso a prove dirette senza confrontarsi sulla inverosimiglianza dei momenti delle dazioni.

L'ordinanza impugnata si sofferma diffusamente sui gravi indizi di colpevolezza, fornendo un'approfondita e coerente disamina degli elementi di valore indiziante, ma sottraendosi al confronto con le principali eccezioni difensive circa l'inverosimiglianza del risultato del ragionamento induttivo, che traeva dall'unico episodio che attesta una dazione (quello verificatosi in via Cusmano) la conseguenza che anche negli altri due episodi verificatisi in viale della Regione e presso il bar Opera, luoghi pubblici e alla presenza di testimoni, vi sarebbero state

dazioni di denaro.

Inoltre, anche la deduzione che collega l'approvvigionamento di denaro da parte del Tricoli ai tre predetti incontri si svuota di contenuto indiziario ove si consideri che tra il ricorrente e il Mancuso gli incontri erano assidui.

3. E' pervenuta memoria difensiva in replica alla requisitoria depositata per iscritto dal Procuratore generale.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va preso atto che in data 3 marzo 2026 il GIP disponeva nei confronti del Tricoli la misura cautelare della custodia in carcere in aggravamento ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.

2. Per una questione di logica consequenzialità, è opportuno trattare dapprima i motivi che attengono alla gravità indiziaria.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata (vedi pagg. 6 e 7, nonché 16), con la memoria del 25 febbraio 2026 non sono state sollevate dinanzi al Tribunale del riesame doglianze riguardanti il delitto contestato al capo 3), e, in particolare, rilievi sulla corretta qualificazione giuridica da attribuire al fatto imputato.

Come è noto, è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, Rv. 259217-01). In tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226-01).

Inoltre, si aggiunge che, con la memoria trasmessa, il difensore del Tricoli ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto a questo motivo di ricorso, essendo prossimo a scadere il termine di fase della misura cautelare

relativamente al reato di cui al capo 3).

4. Il quarto motivo è infondato.

Il Tribunale del riesame ha bene evidenziato, con argomenti congrui, esaustivi e non manifestamente illogici, gli elementi di prova, costituiti da intercettazioni, telefoniche ed ambientali, pedinamenti, acquisizioni bancarie, in base ai quali ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 318 cod. pen., come riqualificato dal giudice per le indagini preliminari.

Peraltro, ha confrontato il materiale probatorio acquisito anche con le dichiarazioni rese dal Tricoli in sede di interrogatorio preventivo, evidenziandone tutti gli aspetti di inverosimiglianza o, addirittura, di contraddizione, rispetto anche alla versione dei fatti fornita dal Mancuso.

Inoltre, ha risposto puntualmente ai rilievi difensivi circa l'inverosimiglianza dei momenti delle dazioni, che sono stati riproposti con il motivo di ricorso senza un effettivo confronto critico con le ampie e non manifestamente illogiche argomentazioni del Tribunale di Caltanissetta, che ha evidenziato l'esistenza di un preciso identico *modus operandi* relativo all'approvvigionamento del denaro nei giorni immediatamente precedenti alle dazioni, tale da non potere essere derubricato in sfortunate coincidenze.

Ha valorizzato, poi, l'episodio videoripreso del 16 gennaio 2025, nel corso del quale il Tricoli, prima della consegna della busta contenente il denaro al Mancuso, non solo ne verificava il contenuto costituito da una mazzetta di banconote di spessore, ma provvedeva a strappare anche un lembo della busta dove era stampato il logo della società "Tecno 3 Consulting", in tale modo eliminando qualsiasi potenziale traccia che potesse ricondurre a lui la somma di denaro consegnata al Mancuso in caso di controlli. Tenuto conto dell'identico modo con cui avveniva l'approvvigionamento del denaro prima delle dazioni, nonché della circostanza che nel corso dell'episodio del 5 maggio 2025 vi era la consegna di una busta da parte del Tricoli al Mancuso, il Tribunale giungeva alla logica conclusione che anche negli ulteriori due episodi in cui non era documentata la vera e propria consegna del denaro, in realtà, ciò poteva desumersi in termini di gravità indiziaria.

Quanto alla sussistenza della prova dell'accordo corruttivo, il Tribunale l'ha tratta, ancora una volta con argomenti non manifestamente illogici, dalla circostanza che, come emergeva dalle intercettazioni, l'iniziativa per l'inserimento dell'associazione "Gentemergente" nel maxiemendamento approvato il 12 agosto 2024 partiva dal Mancuso; dal fatto che l'inizio della concreta operatività della predetta associazione coincideva con l'inserimento della stessa nel maxiemendamento che le consentiva di accedere al contributo regionale;

dall'anomalo interessamento del Mancuso circa il buon esito del procedimento burocratico, successivo all'inserimento della suddetta associazione fra i beneficiari del contributo regionale, finalizzato alla concreta liquidazione delle somme; dal fatto che il Tricoli, nonostante le indagini, anche tecniche, svolte nei suoi confronti, non era risultato intrattenere rapporti con altri funzionari o soggetti in grado di intervenire nella vicenda, se non con il Mancuso.

Con riguardo, infine, alle modalità attraverso le quali avvenivano le dazioni di denaro, in luoghi pubblici in cui i due potevano essere facilmente notati, il Tribunale ha ritenuto, con argomentazione ancora una volta non manifestamente illogica, che la scarsa accortezza, o la eccessiva sicurezza, dei soggetti coinvolti non fossero tali da intaccare la valenza indiziaria di quanto positivamente emerso dalle indagini.

Conclusivamente, le doglianze difensive, generiche e in fatto, non sono in grado di scalfire l'ampia e del tutto logica motivazione dell'ordinanza impugnata, che lo stesso ricorrente ha riconosciuto avere fornito "una approfondita e coerente disamina degli elementi di valore indiziante".

5. Il primo e il secondo motivo, che attengono entrambi alle esigenze cautelari, e, dunque, possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perché generici.

Il Tribunale del riesame ha ampiamente argomentato circa la sussistenza delle esigenze cautelari, desumendole dai precedenti penali del Tricoli, dalla personalità dello stesso, per come emersa dalle indagini, definita poliedrica e fortemente spregiudicata, in relazione alla capacità di insinuarsi nei palazzi del potere influenzando sulle determinazioni politiche aventi ad oggetto l'erogazione di contributi pubblici attraverso pubblici ufficiali compiacenti.

In particolare, nell'ordinanza impugnata si è evidenziato come fosse emerso il proposito di replicare le condotte criminose (si è citata, a titolo esemplificativo, la c.d. vicenda Palazzo Moncada, la proiezione dell'attività illecita nell'organizzazione di ulteriori eventi quali il Carnevale o il Primo Maggio, la esternata opportunità di costituire altre associazioni che potessero essere destinatarie di contributi pubblici, per evitare i sospetti sulla "Gentemergente").

In ordine alla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari nonostante la derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen., ipotesi delittuosa certamente meno grave rispetto a quella di cui all'art. 319 cod. pen., ma comunque grave, anche rispetto al "modesto valore economico" della vicenda, considerato il bene giuridico tutelato. Inoltre, ha osservato che qualunque altra misura meno afflittiva non impedirebbe al Tricoli di comunicare con i terzi e, quindi, di continuare a coltivare le numerose relazioni e

gli interessi sottesi al proprio operato.

D'altra parte, la invocata misura interdittiva non avrebbe alcuna concreta incidenza nel caso di specie, tenuto conto che il Tricoli non compare in alcun modo come formale destinatario dei contributi pubblici o controparte negoziale della P.A.

A fronte di queste argomentazioni, specifiche, congrue e non manifestamente illogiche, il ricorrente si è limitato a reiterare doglianze generiche, non in grado di scalfirle.

6. In conclusione, il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In considerazione dell'attuale posizione detentiva del Tricoli, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Ercole Aprile